



LEGGE DI BILANCIO 2018: NOVITA' IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

La Legge n. 205 del 27.12.2017, legge finanziaria 2018, prevede nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

Dal **1° gennaio 2019** le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti o identificati in Italia, devono essere emesse **esclusivamente con fatture elettroniche** e veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'obbligo ricade sia sulle fatture emesse nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (B2B), sia nei confronti di consumatori finali (B2C).

In merito a quest'ultime, l'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti** mentre una copia della fattura elettronica in formato analogico (cartaceo) è messa a disposizione del consumatore finale direttamente dal cedente.

Sono **esclusi** dal predetto obbligo i **contribuenti minimi / forfetari**.

Il predetto obbligo è anticipato al **1° luglio 2018** relativamente alle:

- **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture **stipulato con una Pubblica amministrazione** con indicazione del relativo codice CUP/CIG. Per filiera di imprese si intende *“l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti”*.

In caso di emissione della fattura **con modalità diverse** da quelle sopra descritte, la fattura si intende **non emessa** e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale *“si intendono soddisfatti”* per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e delle modalità di applicazione della disposizione in esame.

Contestualmente dal **1° gennaio 2019** sarà **abrogato lo spesometro**.